

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 228

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, COVIELLO, FERRARI** Francesco
e **LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1994

Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in
assenza della concessione

ONOREVOLI SENATORI. - Capita sovente di assistere ad un grave e prolungato travaglio giurisprudenziale per l'interpretazione di norme giuridiche: detto travaglio, attraverso oscillazioni e talora radicali mutamenti di indirizzo, si risolve spesso a danno del cittadino attraverso la lesione sostanziale del principio di certezza del diritto.

In particolare, in ordine all'applicazione dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si assiste all'assurdità per la quale la stessa Corte di cassazione è arrivata a ritenere applicabile la lettera *b)* del primo comma di detto articolo persino alle ristrutturazioni di vecchi manufatti, allorquando, pur essendosi rispettati pedissequamente

sia il progetto che la concessione, in corso d'opera si sia proceduto alla demolizione del vecchio manufatto anzichè alla sua ristrutturazione. In tal modo, il cittadino che ha ricostruito in maniera del tutto conforme al preesistente, conservando intatti la planimetria e la volumetria, la cubatura, la sagoma, nonchè la destinazione d'uso, viene condannato per abuso edilizio alla stregua di chi abbia costruito in difformità o in assenza della concessione.

Con la presente proposta di legge si riconduce la fattispecie in questione a quanto previsto dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 47 del 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si interpreta nel senso che i lavori in totale difformità o assenza della concessione non comprendono l'ipotesi della demolizione in corso d'opera, qualora la ricostruzione avvenga in perfetta conformità al preesistente manufatto.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 si applica il disposto di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 47 del 1985.